ATTO COSTITUTIVO DI "ZENFIT Associazione Sportiva Dilettantistica"

Il giorno 24 del mese di aprile 2019 alle ore 8,30 riuniti i Signori:

in Novate Milanese (MI), via Stelvio, 7, si sono

GRIECO SIMONA, nata a MIlano (MI) il 21/10/1984 e residente a Novate Milanese via Stelvio, 7 (MI) C.F. – **GRCSMN84R61F205Q**;

DAMBROSIO TOMMASO, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 28/02/1984 e residente a Melegnano via G. Frassi, 12 (MI)

C.F. - DMBTMS84B28M102F;

GRIECO ROCCO, nato a San Severo (FG) il 05/08/1955 e residente a Novate Milanese, via Alfieri Vittorio, 14 (MI)

C.F. - GRCRCC55M05I158M.

con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36 ess del C.C. , dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 148, comma 8 del D.P.R. 917/1986 come in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: " ZENFIT Associazione Sportiva Dilettantistica ". L'Associazione fissa la propria sede legale in Novate Milanese (MI) via Stelvio, 7, l'Associazione - che non ha finalità di lucro - ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportivo dilettantistiche e culturali, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato nelle norme statutarie sociali. L'Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in ventisette punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura (Allegato A). In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo triennio che risulta così costituito:

GRIECO SIMONA DAMBROSIO TOMMASO GRIECO ROCCO Presidente; Vicepresidente; Segretario.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione della Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all' Associazione è libera, che il funzionamento della Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'Affiliazione ed il riconoscimento dell'Associazione da parte di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Il Presidente

Il Vice presidente

Il Segretario

Registrato a RHC II... 1 U MAU

Autologicizaky e &

AZIONIA BANCOBENSHIA

Pose

STATUTO

dell' Associazione Sportiva dilettantistica "ZENFIT"

TITOLO I - Denominazione - Sede

Articolo 1

E' costituita con sede a Novate Milanese (MI), via Stelvio, un'associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 ess. Codice Civile . , dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 148, comma 8 del D.P.R. 917/1986 denominata " **ZENFIT** ", Associazione Sportiva Dilettantistica. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo - Oggetto - Durata

Articolo 2

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

ARTICOLO 3

Scopi e attività

L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva della Ginnastica nelle discipline della Attività Sportiva Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness, della Ginnastica Aerobica, della Ginnastica per Tutti in ogni loro forma, delle Danze Coreografiche, Etniche, Popolari, Tradizionali, delle Danze Accademiche, Danze Moderne e Contemporanee, la pratica delle discipline sportive ammissibili secondo la deliberazione n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del 20/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni. L'insegnamento della Ginnastica nelle discipline della Attività Sportiva Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness, della Ginnastica Aerobica, della Ginnastica per Tutti, Danze Coreografiche, Etniche, Popolari, Tradizionali, delle Danze Accademiche, Danze Moderne e Contemporanee

L'associazione potrà promuovere e gestire attività relative alle discipline bio-naturali ed olistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle pratiche nelle discipline bio-naturali ed olistiche, potrà insegnare le discipline bio-naturali ed olistiche e potrà diffondere le pratiche ed i concetti per il mantenimento e l'accrescimento del benessere psico-fisico delle persone e degli animali.

L'associazione potrà mettere in atto tutti quei servizi complementari che comportino il raggiungimento degli scopi sociali e potrà altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. L'associazione si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa favorendo la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

A tal fine l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale potrà:

CO AK

- a) Organizzare e gestire corsi di formazione amatoriali nel settore della ginnastica, della danza, delle discipline bio-naturali ed olistiche.
- b) Organizzare e gestire manifestazioni di vario genere sempre riguardanti le discipline della ginnastica, della danza, delle discipline bio-naturali ed olistiche anche in accordo con altre organizzazioni, associazioni, enti pubblici e/o privati.
- c) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
- d) Allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni:
- e) Esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
- L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali. L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

La finalità dell'Associazione è la ricerca dell'equilibrio dell'individuo nella sua interezza come singolo, attraverso attività che portino al benessere fisico, mentale ed emozionale, ma nel suo sociale, riscoprendo il piacere dell'altro, per una cultura sempre più aperta all'aiuto e al riconoscimento del prossimo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) attività didattica mediante l'organizzazione e realizzazione di corsi, seminari, stage, tirocini, training, incontri, dibattiti, conferenze, gruppi di studio e altri interventi di istruzione e formazione, orientamento e aggiornamento, di durata variabile condotti da soci e/o professionisti qualificati.
- 2) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
- 3) eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di formazione, sensibilizzazione ecc.
- 4) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla saluto- genesi e benessere umani, con l'aiuto e il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, diversamente abili, anziani, ecc.);
- 5) promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza

Articolo 4

All'Associazione, in virtù del fine sociale e previa acquisizione delle previste autorizzazioni di legge, è data la possibilità di acquisire e costruire immobili da destinare all'attività statutaria dell'Associazione stessa, nonché la costruzione e la gestione di impianti ed attrezzature che possono favorire il normale esercizio dell'attività dell'associazione. In merito alle attività eventualmente poste in essere dall'Associazione, così come l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, dei mobili e degli immobili, e qualsiasi altro servizio messo a disposizione dei propri associati, oppure delegata mediante concessione totale o parziale a terzi dei diritti relativi.

A Spel

Articolo 5

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO III - Soci

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 7

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendono diventare soci del sodalizio, dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme statutarie e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

I soci sono tenuti:

- all' osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 9

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV- Recesso - Esclusione

Articolo 10

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte, mancato versamento del contributo associativo annuale.

Articolo 11

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione.

Articolo 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Art. 10 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'avvio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo comune

Articolo 13

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote ordinarie degli associati;
- b) contributi versati dagli associati per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive e per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio;
- c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) eredità, donazioni e legati:
- e) contributi dello stato, delle regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.

Esercizio Sociale

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 16

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o ove si svolgano le attività, almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

50 l

Articolo 17

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva eventuali regolamenti.

e)

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quatto mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre).

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per scritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 18

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno mezz'ora dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnata a mano, non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza della convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi le medesime finalità sportive, pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o alte cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residuali saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n°662.

Norme finali

Articolo 26

Clausola compromissoria – Tutte le controversie insorgenti tra Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente Nazionale a cui si aderisce.

Articolo 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Milano, 24 aprile 2019

IL CONSIGLIO DIRETTIVO